



**Oggetto:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l'OE Adn Kronos Salute S.r.l. Unipersonale avente ad oggetto l'abbonamento triennale al Notiziario di Agenzia Adnkronos Salute – CIG ZB432C1434

### IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

**Visto** l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

**Visto** il Regolamento di Contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

**Visto**, in particolare, l'art. 23, comma 3, del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“i dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal Direttore Generale”*;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 ed alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *“In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

**Visti** i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“conto di tale scelta nella motivazione”*;

**Viste** le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

**Vista** la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

**Visto** il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20/10/2020 n. 764 secondo il quale *“il d.l. semplificazioni ha previsto l’applicazione dell’affidamento diretto. L’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all’eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del proprio contraente diretto”*;

**Visto** l’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 a tenor del quale *“L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”*;

**Preso atto** che il 30/08/2021 scadrà il contratto, recante CIG Z8E2E00F6C, stipulato in data 27/08/2020 con l’Agenzia di stampa Adn Kronos Salute S.r.l. Unipersonale per

l'abbonamento annuale al notiziario di Adn Kronos Salute per un corrispettivo annuo di € 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA al 4%;

**Visto** il modulo di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione del 09/08/2021, recante prot. n. 97581/A del 09/08/2021/P e acquisito in pari data dall'Ufficio Contabilità e Bilancio con prot. n. 97588/A, con il quale si richiede l'abbonamento triennale al notiziario di Adn Kronos Salute per il periodo 31/08/21 - 30/08/24, per un importo pari ad € 30.000,00 (trentamila/00), oltre IVA al 4% (allegato n. 1);

**Preso atto** del Visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 90/21 del 10/08/2021, attestante la copertura finanziaria (allegato n. 2);

**Preso atto** altresì di quanto dichiarato dal Dirigente dell'Ufficio richiedente nel predetto modulo e precisamente che l'acquisto *de quo* si rende necessario al fine di *"Effettuare il costante monitoraggio delle principali notizie in materia di salute pubblica. Si evidenzia, in proposito, che l'agenzia di stampa Adnkronos, con periodicità quotidiana, rappresenta una fonte di informazione indispensabile non solo per le attività svolte dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione quanto, soprattutto, per l'aggiornamento immediato ai Vertici istituzionali circa le notizie di carattere nazionale, internazionale e specialistico. La suddetta agenzia trasmette infatti notizie la cui produzione è propria e originale dei giornalisti che vi lavorano, che firmano ogni "lancio" e, come espressione intellettuale, non possono essere considerate alternative alle notizie diffuse da altri media né alternative rispetto ad altre agenzie di stampa. Nella pratica giornalistica le notizie sono cercate, selezionate, elaborate e diffuse sulla base della linea editoriale e politica della testata e riflettono l'interpretazione giornalistica dei fatti narrati. I servizi offerti non possono essere in alcun modo ritenuti sostituibili poiché ogni testata giornalistica dà un proprio taglio alle notizie che pubblica, può autonomamente decidere di seguire un evento o meno in base alla propria linea editoriale e allo spazio disponibile, può decidere se trattare o meno una determinata tematica e può decidere i personaggi di cui rilevare le dichiarazioni o da intervistare sulla base del dibattito presente nell'arena mediatica e politica di interesse. La pluralità di fonti è peculiare inoltre per consentire, contestualmente al monitoraggio costante dell'informazione, di correggere eventuali notizie inesatte, esprimere repliche e avere l'assicurazione di una distribuzione capillare. È dovere infatti dell'AIFA garantire ai cittadini di ricevere una informazione il più possibile corretta e le agenzie di stampa possono rappresentare un efficace mezzo per tutelare l'immagine stessa dell'Agenzia. È quindi conseguenziale che, essendo le agenzie a loro volta un punto di tramite con una quantità enorme di abbonati (Istituzioni, testate giornalistiche, ecc.), queste rappresentano il mezzo più veloce per diffondere informazione e monitorarne i riscontri"*;

**Vista** l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'Agenzia di Adn Kronos Salute S.r.l. Unipersonale, rilasciata dal dirigente dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione, richiedente l'acquisto (allegato n. 3);

**Considerato** che l'agenzia di stampa Adn Kronos Salute S.r.l. Unipersonale è titolare esclusiva, ai sensi delle normative sul diritto d'autore e sulla tutela giuridica delle banche dati, dei diritti di accesso ai servizi informativi e ai notiziari Adn Kronos, nonché per la consultazione delle proprie banche dati multimediali e che trattasi di OE *"in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento"*, in quanto già utilizzato in precedenza dalla Stazione appaltante per l'esecuzione di detti servizi;

**Vista** l'offerta dell'agenzia di Adn Kronos Salute S.r.l. Unipersonale, assunta al protocollo AIFA al n. 92262 del 04/08/2021, allegata alla succitata richiesta di acquisto, con cui si propone che il canone per l'abbonamento al notiziario di Adn Kronos Salute per n. 1 collegamento/postazione primaria per il periodo 31/08/21- 30/08/24, sia pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) l'anno, oltre IVA al 4%;

**Considerato** congruo l'importo richiesto in quanto non soggetto ad alcun aumento rispetto al corrispettivo previsto per il precedente abbonamento;

**Visto** l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

**Visto** il par. 3.7 delle Linee guida ANAC n. 4 secondo cui *"Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6 (sull'obbligo di applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei sottosoglia), secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso"*;

**Verificata** la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) della società Adn Kronos Salute S.r.l. Unipersonale all'interno del Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" nella Categoria "Servizi - Servizi di informazione, comunicazione e marketing", di cui all'Allegato 4 al Bando medesimo;

**Considerato** che Consip ha introdotto sul Portale del MePA lo strumento informatico denominato "Trattativa Diretta", indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

**Preso atto che** nel caso di specie si ritiene pertanto opportuno ricorrere all'affidamento diretto per il tramite della cosiddetta "Trattativa Diretta" sul MePA, in deroga del principio di rotazione, in favore dell'OE Adn Kronos Salute S.r.l. Unipersonale, pur essendo

quest'ultimo il fornitore uscente dell'acquisto relativo all'anno 2019/2020 avente ad oggetto l'abbonamento annuale al Notiziario di Agenzia Adnkronos Salute – CIG Z8E2E00F6C, in quanto l'agenzia di stampa Adn Kronos Salute S.r.l. Unipersonale è titolare esclusiva, ai sensi della normativa sul diritto d'autore, dei diritti di accesso ai servizi informativi e ai notiziari "Adn Kronos Salute";

**Visto** l'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *"Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo"* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

**Visto** l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *"E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)"* e considerato che nel caso di specie nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria anche avuto riguardo all'entità dell'importo contrattuale ed in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)**

1. È autorizzata l'indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento fornito dal MePa della "Trattativa Diretta" con l'operatore economico Adn Kronos Salute S.r.l. Unipersonale, P.IVA / C.F. 04914961000, con sede in Roma (RM), Piazza Mastai n. 9, per la sottoscrizione dell'abbonamento al Notiziario di Agenzia Adnkronos Salute per n. 1 collegamento/postazione, per la durata di 36 (trentasei) mesi dal 31/08/2021 al 30/08/2024.
2. È, altresì, autorizzata la stipula del relativo contratto con l'operatore economico Adn Kronos Salute S.r.l. Unipersonale.
3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 2**

#### **(autorizzazione alla spesa)**

1. È autorizzata in favore dell'operatore economico Adn Kronos Salute S.r.l. Unipersonale la spesa complessiva di € 30.000,00 (trentamila/00), oltre IVA al 4%, quale canone triennale per i servizi in argomento.
2. La spesa relativa alla procedura graverà *pro quota* sul budget degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.



3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato da Adn Kronos Salute S.r.l. Unipersonale.

**Art. 3**  
**(incarico di DEC)**

1. In considerazione della numerosità degli appalti seguiti dal RUP come sopra nominato, avuto riguardo alle competenze e professionalità come dedotte dal relativo CV, è individuato quale DEC del contratto il sig. Filippo Pomponi.

**Art. 4**  
**(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 11/08/2021

**Il Dirigente**  
Antonino Laganà

***(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)***

**Allegati:**

1. Modulo di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" e relativi allegati.
2. Visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio attestante la copertura finanziaria;
3. Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'Agenzia di Adn Kronos Salute S.r.l. Unipersonale.

**Pubblicato sul profilo del committente in data 25/08/2021**